

XV legislatura

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti"
(Atto del Governo n. 67)

Febbraio 2007
n. 24



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli
dott.ssa Carla Di Falco
sig.ra Nadia Clementi
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1.....	1

Premessa

Il presente schema di D.P.C.M. è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede altresì che dalla sua attuazione non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In allegato allo schema è unita la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della R.G.S. - che provvede a certificarne la neutralità finanziaria.

Articolo 1

Il comma 1 provvede alla modifica dell'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 5 luglio 2006, prevedendo che tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti siano previsti anche gli uffici di Segreteria del Vice ministro.

Il comma 2 provvede alla integrazione dell'articolo 4, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 5 luglio 2006, stabilendo che, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovino applicazione sia le disposizioni di cui al D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225 (Regolamento dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione) che le disposizioni di cui al D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), relativamente agli uffici di

segreteria del Vice ministro.

La RT specifica che, trattandosi di modifica che reca la conferma dell'articolazione delle strutture di segreteria per i Vice ministri dei trasporti già previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f-*bis*) del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, la norma non sarebbe suscettibile di produrre effetti d'oneri aggiuntivi rispetto a quelli non già scontati dalla legislazione vigente. La disposizione risulterebbe, pertanto, coerente con la clausola di invarianza prevista dall'articolo 1, comma 24 *quater*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 223, ad eccezione della previsione figura del consigliere giuridico del vice ministro, per cui, invece, varrebbe l'espressa deroga prevista dall'articolo 1, comma 24 - *quinquies* del medesimo decreto.

La relazione aggiunge che l'articolo 1, comma 24-*quinquies* del citato decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, riconosce espressamente ai Vice ministri, in ragione della particolare complessità della delega loro attribuita, la possibilità di derogare alla clausola di invarianza degli oneri rispetto alla spesa sostenuta per gli uffici di diretta collaborazione prevista dal comma 25-*quater* del medesimo provvedimento.

A tal fine, è consentita la nomina presso la struttura alle dipendenze del Vice ministro anche di un consigliere giuridico, in aggiunta al capo della segreteria, al segretario particolare, al responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, all'addetto stampa o portavoce.

Inoltre, con riferimento all'onere per il trattamento economico

da corrispondere al consulente giuridico e all'addetto stampa del Vice ministro, la RT riferisce che, comunque, il loro sostenimento avverrà, giocoforza, solo nel caso in cui tali figure risultino effettivamente nominate, e, comunque, tenendo in debito conto il limite massimo della spesa complessiva prevista per gli uffici di diretta collaborazione del ministro dei trasporti.

La RT conferma, infine, che il numero dei Vice ministri derivante dallo scorporo del Ministero dei trasporti da quello delle infrastrutture, così come quello dei sottosegretari di Stato, risulterà comunque invariato rispetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unificato.

Al riguardo, occorre anzitutto premettere che l'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del citato decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, specifica che la deroga alla clausola indicata dall'articolo 1, comma 24-*quater*, per quanto specificamente riferito alle esigenze connesse agli uffici di diretta collaborazione per le strutture di *staff* del Vice ministro, è valida solo entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del ministro.

Pertanto, considerato che l'indicata "deroga" alla clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 24-*quater*, è espressamente richiamata dalla RT con riferimento alla sola copertura finanziaria della previsione del consigliere giuridico, indicata come del tutto "nuova", andrebbero anzitutto acquisite rassicurazioni circa la compatibilità di detta previsione "aggiuntiva" con il limite di spesa

complessivo della spesa stabilito per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dei trasporti, dal momento che la stessa invarianza risulterebbe assicurata solo dalla riduzione degli oneri sostenuti per altre posizioni.

In proposito, tenuto conto anche dell'indicazione di figure, analoghe a quelle richiamate nella RT, per la segreteria del Vice ministro come prevista dall'articolo 8, comma 2-*ter*, del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320 - quest'ultimo, richiamato nell'ambito della disciplina transitoria degli uffici del Vice ministro in attesa del nuovo regolamento¹ - andrebbero richiesti chiarimenti circa la previsione "aggiuntiva" del consigliere giuridico ("responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del ministro"), pur a fronte della previsione, nel contingente già scontato dalla legislazione vigente per effetto del Regolamento citato di cui la norma proroga la validità, di due figure preposte al coordinamento presso la Segreteria del Vice ministro (segnatamente, delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e del coordinamento legislativo)².

Inoltre, con la richiesta di chiarimenti circa la retribuzione prevista per il citato consigliere giuridico del Vice ministro (se equiparata o non equiparata a quella prevista nella misura massima per il trattamento fondamentale dei dirigenti di prima fascia del

¹ In particolare, tali figure sono: il capo della segreteria, il segretario particolare, l'addetto stampa, il responsabile della segreteria tecnica, nonché il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione un responsabile del coordinamento legislativo per le attività delegate.

² In merito, si osserva che la stessa disposizione di cui al comma 24-*quinqüies*, ultimo periodo, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 223, specifica che, per le materie inerenti alle "funzioni delegate", il Vice ministro si debba avvalere degli uffici di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero, attestando, implicitamente, che l'invarianza della nomina del consigliere giuridico ivi autorizzata in deroga al comma 24-*quater* sia assicurata solo dalla mancata attivazione delle altre figure di coordinamento, pur previste dall'articolo 8, comma 2-*ter*, del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320 recante il Regolamento di cui è assicurata la temporanea vigenza delle disposizioni inerenti la Segreteria del Vice ministro, in attesa dell'emanazione di un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ministero, in aggiunta ad un trattamento economico accessorio previsto in relazione agli uffici dirigenziali generali)³, andrebbe meglio chiarita anche l'affermazione riportata in RT, secondo cui il riconoscimento dei trattamenti economici alle altre figure degli uffici di Segreteria del Vice ministro sarebbe comunque assicurato, ove effettivamente nominate, sempre nell'ambito del limite complessivo della spesa previsto per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dei trasporti.

A tal fine, si osserva che, nel caso in esame, l'effettivo rispetto della clausola di invarianza indicata dall'articolo 1, commi 24 *quater* e 24 *quinquies*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, per gli uffici del Vice ministro e, più in generale, la coerenza delle modifiche al D.P.C.M. 5 luglio 2006 con la clausola generale di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 25-*quater*, dello stesso decreto legge è, di fatto, rimessa alla compensazione della istituzione della figura del consigliere giuridico mediante la mancata attivazione di altre figure al fine di compensarne l'onere aggiuntivo di spesa⁴.

³ Si segnala che, invece, per le due figure di coordinamento citate, previste dall'articolo 8, comma 2-*ter*, del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, il trattamento economico indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo Regolamento, tale trattamento è invece commisurato nel limite della misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero (sottratta la componente di "posizione") e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura del trattamento accessorio dei dirigenti preposti ad uffici non generali del Ministero.

⁴ In proposito, nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei Deputati, analoghe perplessità venivano riferite dal relatore dal momento che solo attraverso l'acquisizione di "ulteriori elementi", nonché dati di carattere quantitativo" si può pervenire ad un giudizio fondato circa il rispetto della clausola di invarianza della spesa. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 31 gennaio 2007, pagina 53.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it